

## SOMMARIO

Art. 1	– VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI .....	3
Art. 2	– OGGETTO .....	3
Art. 3	– DURATA .....	4
Art. 4	– CORRISPETTIVO .....	4
Art. 5	– REVISIONE DEI PREZZI .....	4
Art. 6	– FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	4
Art. 7	– VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE .....	6
Art. 8	– PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	6
Art. 9	– PENALI .....	7
Art. 10	– DIFFORMITÀ E VIZI .....	8
Art. 11	– OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	8
Art. 11.1	– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE .....	8
Art. 11.2	– NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE .....	9
Art. 12	– SUBAPPALTO .....	9
Art. 13	– REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI .....	11
Art. 14	– ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	11
Art. 15	– COMUNICAZIONI .....	12
Art. 16	– COMUNICAZIONI ALL'A.N.AC. ....	12
Art. 17	– SICUREZZA SUL LAVORO .....	12
Art. 18	– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	13
Art. 19	– OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA .....	14
Art. 20	– DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE .....	14
Art. 21	– TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA .....	14
Art. 22	– PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....	16
Art. 23	– RISOLUZIONE .....	17
Art. 24	– ESECUZIONE IN DANNO .....	18
Art. 25	– RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO .....	18
Art. 26	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO .....	18
Art. 27	– DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO .....	19
Art. 28	– CONTROVERSIE .....	19
Art. 29	– SPESE .....	19
Art. 30	– RINVIO .....	19

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI  
FOTOINTERPRETAZIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE  
AGRICOLO PIEMONTESE (SIAP)**

**TRA**

**CSI-Piemonte** – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente rappresentato da Direttore Generale, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche “Committente”)

**E**

\_\_\_\_\_ Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini del presente atto presso \_\_\_\_\_, (nel seguito anche “Appaltatore”)

e congiuntamente denominati “Parti”

**PREMESSO CHE**

- in data 24 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di appalto per l'acquisizione del servizio di fotointerpretazione per il Sistema Informativo Gestionale Agricolo Piemontese (SIAP) mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita con le modalità di cui al “*Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche*” approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell'11 febbraio 2014;
- in data \_\_\_\_\_ il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione efficace in favore della Società in epigrafe;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_\_\_\_) ed ha presentato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ per un massimale non inferiore ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) a copertura di \_\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_\_\_);
- L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, Requisiti Tecnici e relativi allegati; Informazioni Complementari;
- Allegato 3 Offerta Economica;
- Allegato 4 Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Allegato 5 Documento D.U.V.R.I.;
- Allegato 6 Offerta Tecnica (ancorché non materialmente allegata).

#### **Art. 2 – OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente contratto l'erogazione del servizio di fotointerpretazione per il Sistema Informativo Gestionale Agricolo Piemontese (SIAP).

In particolare, costituisce oggetto del presente contratto l'erogazione delle seguenti prestazioni, compiutamente declinate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici:

- servizio di fotointerpretazione;
- gestione del contraddittorio;
- gestione del sopralluogo in campo

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e nell'allegata "Offerta tecnica".

### **Art. 3 – DURATA**

Il contratto che verrà stipulato in esito all'aggiudicazione della procedura avrà decorrenza dalla data di stipula ovvero, in caso di motivata urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla data di esecuzione anticipata e si concluderà decorsi 24 mesi dall'avvio dell'erogazione del servizio.

### **Art. 4 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto, determinato sulla base del listino di cui all'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, è pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_).

Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 3.880,00 (Euro tremilaottocentoottanta/00), oltre oneri di legge.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese relative alla strumentazione necessaria all'erogazione del servizio, alle trasferte da effettuarsi sia per le attività di sopralluogo in campo, sia presso le sedi di Regione Piemonte ed Arpea; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi".

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente contratto, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di un quinto (1/5) dell'importo del contratto stesso.

### **Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI**

I corrispettivi, come determinati al presente articolo, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la possibilità, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto medesimo, di procedere alla revisione dei prezzi sulla base delle variazioni dei prezzi e dei costi standard definite dall'Autorità regolatoria competente.

### **Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse, con cadenza mensile posticipata, sulla base delle attività effettivamente svolte, nel rispetto del piano di consegna di cui al paragrafo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

La fatturazione degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad € 3.880,00 (Euro tremilaottocentoottanta/00) (oltre oneri di legge), dovrà avere luogo in occasione dell'emissione della prima fattura.

Ai fini della fatturazione elettronica, si indicano, nel seguito, i dati relativi a:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA.**

Con riferimento all'art.1, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n.96, a partire dal 1° luglio 2017, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti del CSI-Piemonte, i fornitori dovranno emettere le fatture secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72 con l'annotazione "**Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72**".

In caso di subappalto, il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente al Committente le prestazioni eseguite, nei termini specificati nel presente articolo. In particolare la fatturazione potrà avvenire nei modi ed alle condizioni previste per l'appaltatore.

Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d'ordine di riferimento.

Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi entro quarantacinque giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a **30 gg. dalla data di ricevimento della fattura**, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.

#### **Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

Il Committente procederà, altresì, a richiedere la sostituzione del soggetto incaricato dell'effettuazione dei controlli, nel caso in cui la dichiarazione di cui al paragrafo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici non sia confermata in esito ai controlli effettuati del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal

personale originariamente indicato e dovranno rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interessi nei confronti delle Aziende Agricole e dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) che prestano istanze di sopralluogo/riesame per conto di queste ultime, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, comunicate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia.

Tutte le spese e gli oneri dell'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione dei servizi (es: formazione del personale) sono da intendersi ricompresi e compensati nel corrispettivo dei servizi medesimi.

## **Art. 9 – PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al paragrafo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

## **Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI**

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

## **Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

### **Art. 11.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.



L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

#### **Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il Responsabile Unico del Procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

#### **Art. 12 – SUBAPPALTO**

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

*[OVVERO]*

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto esclusivamente per una o più delle seguenti società, secondo quanto disposto al comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

.....  
.....

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30% di ciascuna tranche di prestazioni richiesta; complessivamente considerata la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo contrattuale.

Il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente al Committente le prestazioni eseguite, nei limiti delle quote consentite di cui al precedente comma. La fatturazione potrà avvenire nei modi ed alle condizioni riportate all'art. Fatturazione e Pagamenti del presente contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto; procede, altresì, a trasmettere:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
- Il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) sezione "Bandi e gare – gare attive – modulistica";
- scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) - sezione "fornitori e gare - gare - modulistica", debitamente compilata.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 18 dell'art 105 del D. Lgs. sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

### **Art. 13 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI**

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. \_\_\_\_\_ che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nel Sig. \_\_\_\_\_.

### **Art. 14 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Con la comunicazione di aggiudicazione efficace il CSI renderà noto all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore individuato dell'esecuzione del contratto.

L'avvio delle attività contrattuali sarà formalizzata da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal referente del contratto designato per parte dell'Appaltatore.

A conclusione dell'attività di presa in carico del servizio, sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal referente del contratto per parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore.

I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità

e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, conformemente a quanto riportato nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 15 – COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

#### **Art. 16 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.AC.**

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto in ottemperanza alla disciplina vigente.

#### **Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

## **Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D. Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino.
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti *pro tempore*. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail [privacy@csi.it](mailto:privacy@csi.it).
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI- Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: [privacy@csi.it](mailto:privacy@csi.it), tel. 011-3168111.

## **Art. 19 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01", ivi incluso il suo addendum "Piano di Prevenzione della Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza", nonché del Codice Etico, come adottati del Committente.

A tale riferimento, il "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01" e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali- Atti generali e Altri contenuti - Corruzione). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01" e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

## **Art. 20 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

## **Art. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari ed eventuali subappaltatori sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché

dall'allegato B al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 31 e seg. D. Lgs. 196/03, mediante l'adozione di ogni misura idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure, minime e idonee, devono essere individuate e implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore presso qualsivoglia luogo in cui tale trattamento verrà svolto.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso il Committente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.

È cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi

contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

## **Art. 22 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Come previsto nell'ambito del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto l'Appaltatore opererà avvalendosi dei servizi informativi del Sistema Informativo Geografico Territoriale (GIS) utilizzato dalla Regione Piemonte, integrato nel Sistema Informativo Gestionale Agricolo Piemontese (SIAP) e messo a disposizione da parte del CSI-Piemonte che fornirà all'Appaltatore le credenziali di accesso al Sistema Informativo medesimo.

Le basi di dati utilizzate, visionate o a cui l'Appaltatore possa comunque avere accesso nel corso ed in ragione dell'instaurato rapporto contrattuale sono di esclusiva titolarità del CSI o dei suoi consorziati che li detengono in modo completo ed esclusivo. Inoltre, spettano al Committente tutti i diritti riconosciuti dalla Legge n. 633/1941 e s.m.i. in relazione alle eventuali banche dati costituite e/o integrate tramite l'Appaltatore.

Inoltre, i dati eventualmente raccolti e direttamente o indirettamente inseriti negli archivi del CSI e/o dei suoi consorziati dall'Appaltatore sono da considerarsi nella titolarità – o comunque nella disponibilità esclusiva – del CSI e/o dei suoi consorziati.



## **Art. 23 – RISOLUZIONE**

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 24– ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

#### **Art. 25 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO**

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 e s.m.i., qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

#### **Art. 26– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del

Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

#### **Art. 27 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 28 – CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **Art. 29 – SPESE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 30 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente  
Il Direttore Generale del CSI-Piemonte

Firmato digitalmente